


**OGGETTO: "MINITICKET" IN APPLICAZIONE DELLA MANOVRA D'AGOSTO**

PERUGIA, 13 SETTEMBRE 2011

GENTILE CLIENTE,

CON LA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO INTENDO METTERLA A CONOSCENZA DELL'INTRODUZIONE DEL C.D. MINITICKET PER LE PRESTAZIONI SANITARIE, IN APPLICAZIONE DELLA MANOVRA FINANZIARIA.

**PREMESSA**

**LE MISURE DI COMPARTICIPAZIONI AGGIUNTIVE NON SI APPLICANO AI CITTADINI ESENTI:** DAL 12 SETTEMBRE, LE PERSONE NON ESENTI SARANNO SOGGETTE A TICKET AGGIUNTIVI SIA SULLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CHE SULLE PRESCRIZIONI DI FARMACI.

**QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE**

PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI VIENE INTRODOLTA LA QUOTA FISSA SULLE RICETTE CHE HANNO UN VALORE SUPERIORE A €10 DIFFERENZIATA COME SEGUE PER FASCE DI REDDITO

FASCE DI REDDITO	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE	
	TUTTE LE PRESTAZIONI ESCLUSE TAC E RMN	TAC E RMN
€ 0 - € 36.151,98	€ 0	€ 0
€ 36.151,99 - € 70.000	€ 5	€ 10
€ 70.001 - € 100.000	€ 10	€ 24
> € 100.001	€ 15	€ 34

PER L'EROGAZIONE DEI FARMACI IN CONVENZIONE VIENE INTRODOLTA LA QUOTA FISSA SULLE RICETTE DIFFERENZIATA COME SEGUE PER FASCE DI REDDITO

FASCE DI REDDITO	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE
€ 0 - € 36.151,98	€ 0
€ 36.151,99 - € 70.000	€ 1 AL PEZZO, FINO AD UN MASSIMO DI € 2 PER RICETTA
€ 70.001 - € 100.000	€ 2 AL PEZZO, FINO AD UN MASSIMO DI € 4 PER RICETTA
> € 100.001	€ 3 AL PEZZO, FINO AD UN MASSIMO DI € 6 PER RICETTA

L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA REDDITUALE DI APPARTENENZA SARÀ EFFETTUATA DAGLI ASSISTITI AGLI SPORTELLI CUP E IN FARMACIA.

**AUTOCERTIFICAZIONE FASCIA REDDITUALE**



PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO DI APPARTENENZA SI DEVE FARE RIFERIMENTO **AL REDDITO COMPLESSIVO LORDO FISCALE DEL NUCLEO FAMILIARE** RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE.

PER REDDITO COMPLESSIVO LORDO FISCALE È DA INTENDERSI IL **REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE FISCALE**, COME SOMMA DI TUTTI I REDDITI DEI SINGOLI COMPONENTI IL NUCLEO, AL LORDO DEGLI ONERI DEDUCIBILI, DELLA DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE EVENTUALI DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO.

IL NUCLEO FAMILIARE CONSIDERATO È QUELLO **RILEVANTE A FINI FISCALI**, COSTITUITO DAL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE, DAL CONIUGE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO E DALLE PERSONE A CARICO (CON REDDITO LORDO INFERIORE A 2.840, 51) PER LE QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA. PERTANTO **NON SI TIENE CONTO DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO**, CIÒÈ QUELLO RISULTANTE DAL CERTIFICATO ANAGRAFICO, MA UNICAMENTE IL NUCLEO FISCALE.

IN ALLEGATO TROVERETE COPIA DEL MODULO INFORMATIVO PER L'AUTODICHIARAZIONE DELLA FASCIA REDDITUALE DI APPARTENENZA.

#### **DOCUMENTI DA CUI DESUMERE I DATI REDDITUALI**

A SECONDA DELLA TIPOLOGIA REDDITUALE DI APPARTENENZA IL REDDITO LORDO COMPLESSIVO È DESUMIBILE DAI SEGUENTI DOCUMENTI:

- MOD. CUD, PARTE B (SOMMA PUNTI 1 E 2) AUMENTATO DEGLI EVENTUALI IMMOBILI;
- MOD. 730, DAL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE;
- MOD. UNICO, QUADRO RN, RIGO RN1.

*LO STUDIO RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE RISERVATAGLI E RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO, RISERVANDOSI LA FACOLTÀ DI TENERVI COSTANTEMENTE AGGIORNATI SULLE NOVITÀ E RELATIVI ADEMPIMENTI DI VOSTRO INTERESSE*

**DISTINTI SALUTI**

**DOTT. ANDREA ORAZI**



Regione Umbria

Giunta Regionale

## TICKET AGGIUNTIVI SU RICETTA

(Deliberazione Giunta Regionale n. 911/2011)

## MODULO INFORMATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO

**A QUALE FASCIA DI REDDITO\* APPARTIENI ?**

\*(REDDITO COMPLESSIVO LORDO FISCALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE)

Barra la tua fascia di reddito

<input type="radio"/>	R1	fino a € 36.151,98
<input type="radio"/>	R2	tra € 36.151,99 e € 70.000
<input type="radio"/>	R3	tra € 70.000,01 e € 100.000

Tabella valida solo per i cittadini NON ESENTI

Le informazioni di seguito riportate ti saranno utili per individuare correttamente a quale fascia di reddito appartieni e consentirti di autocertificarlo. Ti consigliamo di conservare il presente modulo e di esibirlo in farmacia o agli sportelli CUP dove ti sarà chiesto di apporre la tua firma sulla ricetta per autocertificazione.

**Note informative**

(fonti: MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze / Ministero della salute)

**Per reddito complessivo lordo fiscale** è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

– modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale ;

– modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo;

– modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Il beneficiario della prestazione, se non titolare di reddito annuo superiore a euro 2.840,51, dovrà fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare fiscale di appartenenza.

**Il nucleo familiare considerato è quello rilevante ai fini fiscali**, costituito dal beneficiario della prestazione, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

**I familiari a carico** sono quelli che nell'anno precedente hanno posseduto un reddito complessivo pari ed inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Sono familiari a carico:

- 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati, anche se maggiorenni o non conviventi o residenti all'estero.
- 2) i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente:
  - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  - b) i discendenti dei figli
  - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
  - d) i genitori adottivi
  - e) i generi e le nuore
  - f) il suocero e la suocera
  - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

**Controlli sulle veridicità delle dichiarazioni**

L'art. 71 del DPR 445/2000 dispone il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà quindi anche delle dichiarazioni sulle condizioni di reddito.

L'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art.76 del DPR 445/2000